



**CASSA EDILE  
DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA  
DI NOVARA**

Viale Manzoni 18 – 28100 Novara  
Tel. 032135313 Fax. 0321625657  
e-mail [info@cassaedilenovara.it](mailto:info@cassaedilenovara.it) -  
sito [www.cassaedilenovara.it](http://www.cassaedilenovara.it)

Novara, 28 Giugno 2016  
Circolare n. 4/2016

Alle Imprese Edili  
Ai Consulenti del Lavoro

Loro sedi

Oggetto: contributo minimo mensile APE – integrazioni.

In allegato trasmettiamo le comunicazioni CNCE N. 598 DEL 15.06.2016 e N. 599 DEL 23.06.2016, riguardanti le integrazioni/chiarimenti in merito all'applicazione del contributo minimo APE in caso di dichiarazione dello stesso lavoratore in più Casse Edili e in caso di assenza di ore lavorate da dichiarare in denuncia.

Le suddette variazioni entreranno in vigore a partire dalle denunce del mese di **GIUGNO 2016**.

Come precisato dalle comunicazioni CNCE allegare e nella circolare 03/2016 inviata dalla Cassa Edile di Novara il 24/05/2016 resta fermo che il contributo minimo non verrà applicato nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

La comunicazione 598 del 15.06.2016 aggiunge nel conteggio delle 80 ore di assenza ai fini dell'esenzione del contributo minimo APE anche le ore dichiarate per lo stesso lavoratore presso altre Casse Edili, con l'obbligo da parte della ditta di specificare negli appositi campi del MUT (vedi esempi allegati) l'altra Cassa Edile presso la quale il lavoratore è iscritto nel mese di riferimento, nonché il numero di ore lavorate dichiarate presso la Cassa Edile stessa.

La comunicazione CNCE 599 del 23.06.2016 specifica invece che nei casi di assenza totale di ore lavorate dichiarate in denuncia, motivata da aspettativa non retribuita, congedi, maternità, provvedimenti giudiziari, ecc., non ci sono le condizioni per l'applicazione del contributo minimo APE.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario con la presente porgiamo cordiali saluti.

Il direttore  
(Dott. ~~Commisso~~ Davide)



Prot. n° 7527/p/ep

Roma, 15 giugno 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

**Comunicazione n. 598**

**Oggetto: chiarimenti contributo minimo APE in più Casse Edili**

In relazione a quanto preannunciato con la Comunicazione n. 596 del 7 giugno scorso, si trasmettono le indicazioni per una modifica delle procedure informatiche in relazione alla gestione del calcolo del contributo minimo APE nei casi di denuncia del lavoratore su più Casse Edili.

1. Si ricorda, innanzitutto, la necessità che l'impresa comunichi nella denuncia mensile l'iscrizione del dipendente anche presso un'altra Cassa Edile ed indichi il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i campi "LV\_AltraCassa" e "OreAG\_DichAltreCE" previsti dal tracciato record CNCE.

Si sottolinea la necessità che, in caso di dichiarazione di iscrizione ad altra Cassa, l'impresa sia comunque tenuta ad indicare le ore denunciate alla stessa e che, di conseguenza, la compilazione di tale campo debba essere resa obbligatoria nelle denunce di tutte le Casse Edili.

2. Si ritiene, inoltre, che le ore denunciate ad altre Casse Edili rilevino ai fini del calcolo delle 80 ore complessivamente utili per l'esenzione dall'applicazione del contributo minimo APE (insieme alle ore per malattia e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti) e che a tal fine sia necessario adeguare le procedure utilizzate dai vari sistemi di trasmissione telematica delle denunce.

3. Si precisa che, nel caso in cui non si attivi tale esenzione, i richiamati sistemi informatici dovranno considerare virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili ai fini della verifica dell'applicabilità del contributo minimo e, eventualmente, del calcolo dell'integrazione dovuta, secondo gli esempi riportati in allegato.



4. Qualora, infine, il calcolo previsto al punto 2 non determini l'esenzione dal pagamento del contributo minimo e al contempo la procedura indicata al punto 3 comporti la possibilità di una doppia richiesta di integrazione (ad esempio in caso di denuncia di 40 ore a ciascuna Cassa Edile) si ritiene non evitabile, anche in relazione al ridotto numero di casi possibili, che la risoluzione del problema avvenga attraverso un rapporto diretto tra le Casse Edili interessate.

A seguito dei contatti intercorsi con alcune società informatiche fornitrici delle Casse Edili in merito ai tempi di realizzazione delle modifiche necessarie all'applicazione delle indicazioni contenute nella presente Comunicazione, si reputa che tali modifiche possano essere introdotte dalla denuncia relativa al corrente mese di giugno.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente  
Franco Turri

Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegato: 1

## Allegato 1

Esempi di calcolo per l'applicazione del contributo minimo APE nei casi di ore denunciate ad altre Casse Edili.

### Esempio A:

1. Ore Cassa Edile = 100
2. Ore altra Cassa Edile = 60
3. Ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 160
4. 160 ore per 10 euro retribuzione oraria = 1.600 euro di retribuzione imponibile
5. 3,5% su 1.600 euro = 56 > 35 euro
6. nessuna richiesta di integrazione

### Esempio B:

1. ore Cassa Edile = 80
2. ore altra Cassa Edile = 10
3. ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 90
4. 90 ore per 10 euro retribuzione oraria = 900 euro di retribuzione imponibile
5. 3,5% su 900 euro = 31,5 euro < 35 euro
6. richiesta di integrazione di 3,5 euro

N.B.

In questo caso l'impresa versa l'integrazione solo alla prima Cassa, mentre nell'altra Cassa si prende atto che le ore denunciate alla prima esentano l'impresa dal pagamento del contributo minimo.



Prot. n° 7559/p/ep

Roma, 23 giugno 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

**Comunicazione n. 599**

**Oggetto: applicazione 35 euro per aspettative a zero ore**

In relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse Edili in merito all'applicazione del contributo minimo APE, la scrivente significa quanto segue.

Si evidenzia, innanzitutto, che nella denuncia mensile vengono rilevate le ore, lavorate e non, valide per la determinazione degli obblighi contributivi dell'impresa, per ciascun dipendente, nei confronti della Cassa Edile.

Nei casi, invece, di assenza totale per tutto il mese considerato di ore lavorate, la denuncia viene di fatto utilizzata per comunicare le motivazioni di tale assenza (aspettativa non retribuita, congedi, maternità, provvedimenti giudiziari, ecc. ) senza alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

Si conferma, pertanto, che, nei casi di assenza di ore lavorate dichiarate in denuncia, non ci sono le condizioni per l'applicazione del contributo minimo APE.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Franco Turri

Il Presidente  
Carlo Trestini

